



22745.20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CIVILE

Oggetto: sanzioni -
violazione imputabile al
terzo

Composta da

Enrico Manzon	- Presidente -	
Paolo Catalozzi	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 2679/2013
Maria Giulia Putaturo Donati		Cron. 22745
Viscido di Nocera	- Consigliere -	
Rosaria Maria Castorina	- Consigliere -	CC - 26/02/2020
Salvatore Saja	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1236
/2020

sul ricorso iscritto al n. 2679/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12

- *ricorrente* -

contro

(omissis)

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 131/65/12, depositata il 18 ottobre
2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020
dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez.

6

dist. di Brescia, depositata il 18 ottobre 2012, che, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di (omissis) , ha dichiarato sussistente il diritto del contribuente alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta sulle operazioni di acquisto rilevate, non assoggettabile ad i.r.a.p. l'attività dal medesimo svolta e non applicabili le sanzioni irrogate, confermando, per il resto, la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2005;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva riconosciuto la deducibilità dei maggiori costi esposti dal contribuente per l'importo di euro 71.046,00, mentre aveva omesso di pronunciarsi in merito ai motivi inerenti i recuperi effettuati ai fini dell'i.v.a. e dell'i.r.a.p. e all'irrogazione delle sanzioni;

- il giudice di appello ha respinto il gravame principale erariale, evidenziando che la documentazione prodotta offriva adeguata prova della deducibilità dei costi documentati, e ha parzialmente accolto quello incidentale del contribuente, rideterminando l'i.v.a. in coerenza con i costi riconosciuti ai fini dell'i.r.pe.f. ed escludendo sia l'applicazione dell'i.r.a.p., in assenza di autonoma organizzazione del contribuente, sia l'irrogazione delle sanzioni, in quanto il mancato pagamento del tributo era dovuto a fatto addebitabile al terzo, denunciato all'autorità giudiziaria;

- il ricorso è affidato a tre motivi;

- (omissis) non spiega alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 25, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto del contribuente alla detrazione dell'i.v.a. assolta sugli acquisti pur in assenza della annotazione delle relative fatture nell'apposito registro;

- il motivo è fondato;
- in materia di i.v.a., il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui all'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972, si fonda sull'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui ai successivi artt. 21, 23, 24 e 25, secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti (cfr. Cass., ord., 27 settembre 2018, n. 23280; Cass. 1° ottobre 2014, n. 20698);
- con l'ultimo motivo di ricorso, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, l'Agenzia si duole della omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha dichiarato non dovute le sanzioni irrogate senza alcun riferimento agli elementi decisivi della fattispecie applicata;
- il motivo è infondato;
- la Commissione regionale ha escluso l'applicabilità delle sanzioni irrogate, in quanto «il mancato pagamento del tributo è dovuto a fatto addebitabile terzi e denunciato all'autorità giudiziaria»;
- siffatta argomentazione, sia pure estremamente sintetica, appare idonea ad evidenziare l'iter logico giuridico seguito dal giudice, rendendo in tal modo possibile il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento, per cui priva di pregio è la censura nella parte in cui si contesta l'apparente motivazione;
- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per aver il giudice di appello escluso l'applicazione delle sanzioni in ragione del fatto che la violazione fosse imputabile alla condotta di un terzo, denunciata all'autorità giudiziaria, pur in assenza di un accertamento dell'assenza di una condotta colposa del contribuente;
- il motivo è fondato;
- l'esimente di cui all'art. 6, terzo comma, d.lgs. n. 472 del 1997,

h

riconosciuta dal giudice di appello, si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, primo comma, di tale decreto, nemmeno sotto il profilo della *culpa in vigilando* (cfr. Cass., ord., 7 novembre 2018, n. 28359; Cass., ord., 20 luglio 2018, n. 19422);

- pertanto, la Commissione regionale, nel riconoscere l'esimente in oggetto senza una previa verifica del rispetto da parte del contribuente delle regole di prudenza, perizia di diligenza in ordine alla condotta posta in essere dal terzo, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto;


- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 febbraio 2020.

Il Presidente
Enrico Manzon



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oss. 20 OTT 2020

IL CANCELLIERE
Don. Caristo Luca Diavigi

